



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
Ufficio Procedure Concorsuali

Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, Ufficio Procedure Concorsuali, nel collegio così composto:

Dott. Romano Gibboni	Presidente
Dott. Aniello Maria De Piano	Giudice
Dott.ssa Antonietta Terracciano	Giudice est.

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata *ex art.* 269, comma 2 CCII promossa da [REDACTED], nato a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), residente a [REDACTED] ([REDACTED]) in [REDACTED], n. [REDACTED], rappresentato e assistito dall'Avv. Rossana Principe (C.F. PRNRSN87T62D086E), del Foro di Lagonegro (PZ), nel procedimento R.G. 3-1/2026;

visto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata depositato in data 14.01.26 da Siviglia Fabio, nato a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), residente a [REDACTED] in [REDACTED], n. [REDACTED], assistito dall'OCC di Lagonegro, in persone del Gestore Avv. Costantino Chiarillo;

ritenuta la competenza del Tribunale adito *ex art.* 27, comma 2 CCII;

dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;

rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'OCC sulla valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda ed in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali *ex* artt. 1, 2 e 268 CCII e che si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII, attesa – così come illustrato in ricorso e nella relazione del Gestore – un'esposizione debitoria complessiva pari a € 317.113,24, di cui € 2.279,10 a titolo di spese prededucibili, € 285.748,73 in via privilegiata ed € 29.085,41 in via chirografaria (segnatamente € 4.300,00 ed € 1.050,00 dovuti in forza di un finanziamento nei confronti di Cofidis s.a.; € 10.105,41 dovuti in forza di un finanziamento nei confronti di Intesa San Paolo s.p.a.; € 13.630,00 per un finanziamento nei confronti di Hyundai Capital Bank Europe GMBH Italy, nonché € 285.748,73 nei confronti di Agenzia delle Entrate e Riscossione);

considerato che il patrimonio di cui dispone [REDACTED] è chiaramente insufficiente a soddisfare regolarmente le obbligazioni, atteso che costui:

-risulta intestatario dei seguenti beni immobili:

- 1) terreno sito nel Comune di [REDACTED] (PZ) identificato al catasto terreni al Foglio [REDACTED], par. [REDACTED] con superficie complessiva di are [REDACTED] redd. Dominicale € 1,93, redd. Agrario € 1,03;
- 2) terreno sito nel Comune di [REDACTED] (PZ) identificato al catasto terreni al Foglio [REDACTED], par. [REDACTED], con superficie complessiva di are [REDACTED], redd. Dominicale € 0,12, redd. Agrario € 0,07;

Sui quali l'istante vanta il diritto di proprietà nella misura del 100%;

risulta proprietario di un'autovettura modello KIA ibrido/benzina cilindrata 1.6, targata [REDACTED];

è percettore di reddito da lavoro dipendente per un importo pari ad € 2.097,33 netti mensili;

risulta titolare dei seguenti risparmi: € 1.472,09 depositati su un conto corrente acceso presso Intesa San Paolo Banca Filiale di Sant'Arcangelo (PZ), c/c n. [REDACTED];

verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;

precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art.

268, comma 4 CCII, con la conseguenza che non assume rilievo la proposta e il piano liquidatorio formulato dal debitore e la determinazione dei limiti di reddito compete al Giudice tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare;

osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso vada individuato nello stesso OCC cui si è rivolto il debitore, salvo che ricorrano giustificati motivi contrari, nel caso in esame non presenti;

ritenuto che in ordine all'ammontare del reddito mensile da lasciare nella disponibilità del ricorrente, il relativo provvedimento sarà demandato al GD, previa istanza;

visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di [REDACTED], nato a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) residente a [REDACTED] in [REDACTED], n. [REDACTED];

nomina giudice delegato il Dott. Aniello Maria De Piano;

nomina liquidatore della procedura l'Avv. Costantino Chiarillo, con studio in Via A. Angiulli, n. 38, Bari (BA);

ordina al debitore di depositare entro sette giorni tutta la documentazione contabile e fiscale obbligatoria e non, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII, applicandosi l'art. 10, comma 3, CCII;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore;

avverte che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della

liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

avverte che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4 CCII come di seguito indicati:

- a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
- b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
- d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;

avverte che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

avverte il debitore che, ai sensi dell'art. 283 CCII, l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui agli artt. 283 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore;

dispone che il liquidatore: - entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-*bis*, D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'articolo 270, comma 3 CCII; - entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII;

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione dovrà essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura; - scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli

interessati attenendosi rigorosamente a quanto previsto dall'art. 273 CCII; -eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato; - provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6 CCII; - riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso; - riferisca, con apposita relazione da depositare entro il terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2 CCII ai fini dell'esdebitazione; avverte il liquidatore che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili; che, eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi, nonché di ogni altro vincolo; che, terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore; che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione; che, in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo

diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCI;

ordina che a cura del liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili e/o mobili registrati di proprietà del debitore;

dispone che a cura del liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito *internet* del Tribunale e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.

Così deciso in Lagonegro, nella camera di consiglio tenutasi in data 10 settembre 2026.

Il Giudice est.

Dott.ssa Antonietta Terracciano

Il Presidente

Dott. Romano Gibboni